



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Patti
Sezione Civile

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi degli artt. 189 e 281-*quinquies* c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-*bis* comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1754/2021

TRA

Pt_1 (C.F. **P.IVA_1**) – Avv. Calogero Lo Re

opponente

E

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_2**) – Avv. Antonella Martina Nigrone

opposta

Conclusioni di parte opponente:

- 1) *Preliminarmente, si chiede che il Sig. Giudice adito si pronunci sull'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di Patti, essendo tale questione pregiudiziale, oltre che manifestamente fondata, riconoscendo la competenza del Tribunale delle Imprese ed annullando, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto n°369/21.*
- 2) *In via gradatamente preliminare, si chiede che il Sig. Giudice adito si pronunci sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di Patti, in favore del collegio arbitrale, così come stabilito tra le parti del presente giudizio all'art. 33 dello Statuto Societario dell' **Pt_1** 1 in liquidazione, annullando, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto n°369/21.*
- 3) *In caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni preliminare, ritenere e dichiarare la carenza dei requisiti di cui all'art.663 e ss. C.p.c., revocando il Decreto Ingiuntivo opposto n°369/2021;*

- 4) *In subordine, ritenere e dichiarare che la quantificazione del credito portato dal Decreto Ingiuntivo opposto è viziata ed erronea, anche a causa del comportamento processuale del ricorrente e, per l'effetto, annullare il citato Decreto n°369/2021;*
- 5) *Condannare il Controparte_1 al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.*

Conclusioni di merito di parte opposta:

- 1)...
- 2 ...
- 3) *Dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate in fatto ed in diritto tutte le eccezioni, anche preliminari (incompetenza del Tribunale adito) e domande ex adverso formulate e, per l'effetto, con ogni conseguente statuizione rigettarle, confermando il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarando l'opponente tenuta al pagamento della somma di € 410.401,91, oltre interessi di mora, maturati e maturandi e fino all'effettivo soddisfo;*
- 4) *In via subordinata, condannare l'opponente al pagamento in favore del [...] CP_1, delle somme che, a qualunque titolo, risulteranno dovute in esito al presente giudizio oltre gli interessi di mora dalla data della richiesta e sino al soddisfo;*
- 5)
- 6) ...
- 7) *Condannare controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;*
- 8) *Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 369/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del Controparte_1 della somma di € 421.729,86, oltre interessi e spese.

A fondamento dell'opposizione, la società deduceva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione Specializzata in materia di impresa ovvero del collegio arbitrale ai sensi dello statuto societario; nel merito, eccepiva la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, contestando la natura di ricognizione di debito delle note prodotte in monitorio e deducendo la mancanza di poteri rappresentativi del soggetto firmatario; inoltre, contestava la quantificazione del

credito, deducendo l'intervenuta compensazione di ulteriori somme e la non attualità della situazione contabile posta a base del ricorso.

Si costituiva il **Controparte_1** chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo la natura meramente patrimoniale del rapporto, l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza e la validità delle comunicazioni della società quali atti di ricognizione di debito.

La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.

Le eccezioni di incompetenza sollevate dall'opponente sono infondate.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *“la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai ‘diritti inerenti’, si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione della causa petendi”* (Cass. n. 11494/2025).

Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, deve escludersi che la pretesa creditoria azionata dal **CP_1** trovi titolo nel rapporto sociale o in obblighi derivanti dalla partecipazione societaria, traendo invece origine da un autonomo rapporto di dare e avere relativo ai flussi finanziari connessi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e agli incassi ^{Part} **Part**.

In tal senso depone il contenuto del ricorso monitorio e della documentazione contabile prodotta, costituita dalle note dell' **Pt_2** del 14.3.2013, del 19.1.2017 e del 9.11.2017, dalle quali emerge che la pretesa fatta valere dal **CP_1** scaturisce dalla ricostruzione dei rapporti patrimoniali maturati nell'ambito della gestione del servizio, e non dall'esercizio di diritti inerenti alla partecipazione sociale.

La natura meramente obbligatoria del rapporto trova ulteriore conferma nella documentazione relativa alle compensazioni intervenute nel tempo tra le rispettive posizioni debitorie e creditorie.

Ne consegue che la controversia resta estranea all'ambito dei rapporti endosocietari, con conseguente esclusione sia della competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, sia dell'operatività della clausola compromissoria statutaria, limitata alle controversie aventi ad oggetto rapporti sociali.

Nel merito, la domanda del **CP_1** è fondata, nei limiti che seguono.

Preliminarmente, deve essere richiamato il principio consolidato in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento della fondatezza del credito azionato, con conseguente onere, in capo al creditore opposto, di dimostrare sia l'*an* che il *quantum* della propria pretesa.

Ne consegue che il giudizio impone la piena verifica della sussistenza del credito azionato e della sua esatta quantificazione.

Dalla documentazione in atti risulta che la stessa società opponente, con nota prot. n. 5070 del 9.11.2017, ha comunicato la situazione contabile dei rapporti debito/credito, indicando un saldo a favore del **CP_1** pari ad € 421.729,86.

Le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla dedotta carenza di poteri rappresentativi del direttore finanziario non sono idonee a escludere l'efficacia probatoria delle dichiarazioni in esame, non vertendosi in punto di confessione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombeva sulla parte opponente – che ha allegato un fatto impeditivo idoneo a incidere sull'efficacia della dichiarazione – l'onere di dimostrare la dedotta carenza di poteri rappresentativi del soggetto sottoscrittore delle comunicazioni, ma tale prova non è stata fornita. La società opponente ha prodotto una visura camerale dalla quale emergerebbe l'assenza di poteri rappresentativi in capo al direttore finanziario; nondimeno, tale documento è riferito all'anno 2021, mentre le comunicazioni rilevanti ai fini di causa, ed in particolare la nota del 9.11.2017, risalgono ad epoca anteriore.

Ne consegue che detta documentazione non è idonea a dimostrare che, al momento della formazione delle dichiarazioni, il soggetto fosse privo dei necessari poteri, risolvendosi in una rappresentazione dello stato organizzativo della società in un momento successivo e non pertinente rispetto ai fatti dedotti.

A ciò si aggiunga, sul piano dell'efficacia probatoria di tale attestazione, che la parte opposta ha prodotto la nota dell'ATO n. 554 del 5.10.2021, sottoscritta dal Presidente del Collegio di Liquidazione, avv. Francesco Librizzi, dalla quale emerge che il credito del **CP_1** originariamente quantificato in € 421.729,86, è stato rideterminato in € 410.401,91 in ragione delle compensazioni intervenute.

Tale dichiarazione proviene da soggetto munito di poteri rappresentativi della società e integra, pertanto, piena ricognizione di debito, secondo il principio per cui la ricognizione deve provenire da soggetto legittimato a disporre del patrimonio dell'ente (cfr. Cass. 29614/2023).

Nel caso di specie, tale requisito risulta pienamente soddisfatto, atteso che la dichiarazione del 2021, proveniente dal legale rappresentante, conferma e fa propria la precedente posizione debitoria risultante dalle comunicazioni del 2017, limitatamente all'importo residuo dopo le compensazioni.

Le comunicazioni del 2017, peraltro, risultano comunque redatte su carta intestata della società e provenienti dall'ufficio preposto alla gestione contabile e finanziaria, elementi che ne confermano la riconducibilità all'organizzazione societaria e giustificano l'affidamento del terzo circa la loro provenienza, oltre che la verosimiglianza di quanto da esse risultante.

Alla luce di tali considerazioni, deve riconoscersi alle comunicazioni in atti efficacia di ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova in capo alla parte opponente.

Risulta invece fondata l'eccezione relativa alla parziale compensazione del credito.

Dalla documentazione prodotta emerge che, successivamente alla determinazione del saldo originario, è intervenuta compensazione per l'importo di € 11.327,95, con conseguente riduzione del credito residuo ad € 410.401,91.

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 410.401,91, oltre interessi al tasso legale dal 19/01/2017 al soddisfo.

Le spese devono pertanto essere compensate nella misura del 10%, con condanna della parte opponente alla rifusione del residuo 90% in favore del *Controparte_1*, che vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 16.000,00, da ridursi del 10% ad € 14.400,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.

P. Q. M.

Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1754/2021 del Registro Generale Contenzioso, così decide:

- 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 369/2021;
- 2) condanna *Parte_2* al pagamento in favore del [...] *CP_1* della somma di € 410.401,91, oltre interessi al tasso legale dal 19/01/2017 al soddisfo;

- 3) compensa le spese di giudizio nella misura del 10%
- 4) condanna parte opponente alla rifusione della rimanente parte delle spese di giudizio in favore di dell'opposta, che liquida, al netto della già operata compensazione, in complessivi € 14.400,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.

Patti, 15/06/2026

Il Giudice
Dott. Giovanni Genovese

Alla redazione del presente atto ha partecipato il dott. Fabio Baldassere Bucaria, magistrato ordinario in tirocinio